

Publicato il 02/11/2017

N. 01449/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02184/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2017, proposto da:

COOP. ED. LE CORTI DI MONTICELLO soc. coop., in persona del legale rappresentante p.t., Roland Polovina e Filippo Guizzetti, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Maria Menzani e Gianpaolo Menzani, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Largo Augusto, n. 7;

contro

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Viviani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Galleria San Babila, n. 4/A;

e con l'intervento di

ad opponendum:

NICOLA MARCANTONI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio ex lege presso la segreteria di questo T.A.R.;

FALLIMENTO PENTA GE.CO. in legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Salvadori e Paolo Colombo,
con domicilio eletto presso lo studio dall'avvocato Giovanni Monti in
Milano, Galleria San Babila 4/A;

per l'annullamento

previa sospensione

dell'Ordinanza n.35 del 06.07.2017 con la quale il Dirigente del Comune di
S. Donato Milanese ha ingiunto di provvedere, entro il termine di gg.90
decorrenti dalla data della notifica ed a pena della acquisizione gratuita degli
immobili e delle aree di sedime, alla demolizione degli edifici indicati con i
nn.4-5-6 ed alla remissione in pristino dei luoghi in ragione dell'asserita
totale difformità/varianti essenziali rispetto al Permesso di Costruire n.190
del 03.03.2015,

nonché per l'annullamento in parte qua

del "Glossario" allegato al Regolamento Edilizio del Comune, pag.107,
limitatamente alla voce "Sagoma".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Donato Milanese;

Visti gli atti di intervento di Fallimento Penta GE.CO e del sig. Nicola
Marcantoni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2017 il dott.
Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Rilevato:

- che in occasione dell'odierna udienza camerale la società ricorrente ha rappresentato al Collegio di aver assunto nei confronti dell'Amministrazione l'impegno a porre in essere nei prossimi mesi una serie di interventi finalizzati a ripristinare la conformità dei lavori ai titoli edilizi rilasciati;

- che il Comune resistente ha manifestato, sotto tale aspetto, la disponibilità a valutare le soluzioni che saranno prospettate dalla ricorrente;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere l'istanza cautelare in modo da consentire alle parti di svolgere l'attività sopra evidenziata nell'integrità della situazione di fatto;

Ritenuto che possa essere disposta la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio dell'anno 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Mario Mosconi

IL SEGRETARIO